

Informativa sul progetto SEBC sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (progetto denominato 'AnaCredit').

1. Premessa

Nel dicembre scorso la Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato sul suo sito *internet*¹ il Regolamento *on the collection of granular credit and credit risk data* (c.d. *Regulation "AnaCredit"*²) nella versione provvisoria, approvata "in linea di principio" dal *Governing Council* nella riunione del 18 novembre u.s.³. Nella stessa sezione del sito BCE è inoltre disponibile sull'argomento una lista di domande e risposte, di profilo generale.

Sulla base di tale normativa, le Banche centrali nazionali dell'area dell'euro raccoglieranno dalle banche residenti e dalle filiali estere residenti nell'area dell'euro⁴ le informazioni, armonizzate ed estremamente granulari, su finanziamenti e garanzie riferite alle controparti identificate come persone giuridiche.

L'emanazione del suddetto Regolamento e la partenza dei nuovi obblighi segnaletici dallo stesso stabiliti sono, al momento, rispettivamente previsti per aprile 2016 e marzo 2018.

2. Gli obiettivi del progetto *AnaCredit*

Per il livello di granularità molto elevato nel modello di raccolta delle informazioni, la rilevazione *AnaCredit* introduce un cambiamento sostanziale nel quadro della reportistica statistica e di vigilanza europea.

La disponibilità di dati estremamente analitici (cc.dd. microdati) è un requisito da qualche tempo considerato essenziale per lo svolgimento di numerose funzioni istituzionali di diverse

¹ <https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/anacredit/html/index.en.html>

² "Analytical credit datasets".

³ Cfr. anche comunicato della Banca d'Italia del 20 novembre 2015: "DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BCE (IN AGGIUNTA A QUELLE CHE FISSANO I TASSI DI INTERESSE)" (<https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2015/gc151120-it.pdf>).

⁴ Sarà determinante anche la residenza nei Paesi che aderiranno volontariamente al *Single Supervisory Mechanism* e che sceglieranno di aderire al progetto.

Authority non solo a livello europeo; la crisi finanziaria ha, infatti, evidenziato la mancanza, nelle statistiche economiche e finanziarie di molti Paesi, di set informativi con un grado adeguato di analiticità⁵.

Le nuove informazioni alimenteranno un archivio europeo dei crediti e del rischio di credito che verrà gestito dalla BCE e utilizzato per soddisfare le esigenze informative di numerose funzioni istituzionali del Sistema Europeo delle Banche Centrali (politica monetaria, stabilità finanziaria, ricerca, produzione di statistiche), nonché, in futuro, le esigenze informative di vigilanza micro-prudenziale del *Single Supervisory Mechanism*.

Potranno accedere a tale archivio, oltre alla BCE, le BCN dell'area dell'euro, le Autorità di Vigilanza (nazionali ed europee), lo *European Systemic Risk Board*, la Commissione Europea.

L'archivio *AnaCredit* sarà quindi un database, al servizio di esigenze informative diversificate.

Il progetto *AnaCredit* non ha come obiettivo la creazione di una Centrale dei rischi (CR) europea; è però previsto che le BCN che già gestiscono una Centrale dei rischi nazionale potranno, a certe condizioni, utilizzare i dati di *AnaCredit* per arricchire i prodotti informativi nazionali destinati agli intermediari partecipanti (tipicamente flussi di ritorno e servizio di prima informazione).

La disciplina nazionale in materia di CR resterà pertanto vigente ed efficace nei confronti di tutti i soggetti bancari e finanziari tenuti alla partecipazione (anche se sottoposti alla supervisione europea) e permarrà in capo alla Banca d'Italia un potere regolamentare sul servizio di centralizzazione dei rischi che è espressione della funzione di vigilanza bancaria.

3. L'evoluzione del progetto *AnaCredit*

Il progetto *AnaCredit* è stato avviato dalla BCE dopo una fase, piuttosto lunga, di valutazione della possibilità di utilizzare i *database* sul credito oggi esistenti in Europa (Centrali dei rischi e altri archivi nominativi sul credito e sul rischio di credito).

I *gap* informativi riscontrati, da una parte, e il significativo livello di disomogeneità dei dati, dall'altra,

⁵ Cfr., ad esempio, "The Data Gaps Initiative" approvata dal G-20 nel 2009 secondo le linee elaborate dal Fondo Monetario Internazionale e dal *Financial Stability Board*.

hanno, però, reso necessario avviare nel 2012 un progetto autonomo finalizzato all'avvio di una nuova rilevazione armonizzata a livello di area dell'euro.

La preparazione del Regolamento *AnaCredit* ha richiesto complesse decisioni su aspetti di rilievo quali la granularità della rilevazione, i contenuti informativi da trattare, i tempi di realizzazione e l'articolazione in fasi dell'iniziativa.

L'evoluzione dei lavori è stata seguita dalla Banca d'Italia nell'ambito del Comitato Statistico del SEBC; la Federazione Bancaria Europea è stata coinvolta a più riprese durante l'evoluzione del progetto⁶.

A livello nazionale l'iniziativa *AnaCredit* è stata via via oggetto di informativa nei confronti dell'ABI e del gruppo interbancario Puma2. Inoltre un campione rappresentativo di banche europee è stato coinvolto nella *merits and costs procedure*, la procedura di valutazione dei costi e dei benefici che la BCE è tenuta a svolgere prima dell'emanazione di ogni nuovo Regolamento statistico e delle modifiche dei Regolamenti vigenti.

Con l'approvazione "in linea di principio" del Regolamento da parte del *Governing Council*, il quadro regolamentare di *AnaCredit*, sebbene non ancora definitivo, ha oggi raggiunto un livello di consolidamento tale da consentire alle banche l'inserimento dell'iniziativa nella pianificazione degli interventi relativi al processo di produzione delle segnalazioni statistiche e di vigilanza da trasmettere alla Banca d'Italia.

È comunque da tener presente fin da ora che i nuovi obblighi informativi conseguenti al Regolamento *AnaCredit* sono destinati a crescere in una fase successiva di sviluppo del progetto che avverrebbe non prima della fine del 2020: presumibilmente ci si attende di raccogliere informazioni consolidate a livello di gruppo bancario, includere nella nuova rilevazione i dati relativi ai derivati e alle altre operazioni fuori bilancio, prevedere la segnalazione dei finanziamenti concessi alle famiglie, estendere

⁶ Cfr. Risposta del Presidente della BCE, Mario Draghi, all'Ombudsman europeo del 15 dicembre 2015: "From the ECB's perspective, the participation of the European Banking Federation in the procedure was particularly important, since it is a significant representative of the European banking sector that unites 32 national banking associations, together representing some 4,500 banks - large and small, wholesale and retail, local and international. The European Banking Federation was informed of the intention of the ESCB to start investigating the availability of granular data on lending and indebtedness, as sourced by national central credit registers, as early as March 2011. Since then, the European Banking Federation has been kept closely informed of any developments relating to *AnaCredit* and has actively provided input on methodological issues throughout the process".

il perimetro degli enti segnalanti agli intermediari finanziari non bancari.

Tutto ciò premesso, in attesa dell'approvazione definitiva del Regolamento da parte del *Governing Council* e della successiva emanazione, da parte di questo Istituto, della normativa di attuazione, si forniscono di seguito alcune informazioni preliminari sulla prima fase del progetto, incluse, per connessione di argomento, quelle relative all'evoluzione della Centrale dei rischi italiana.

4. Informazioni preliminari sul progetto *AnaCredit*⁷

- Il Regolamento prevede alcune discrezionalità che le BCN possono esercitare a livello nazionale (cfr. artt. 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17). La Banca d'Italia intende esercitare tali discrezionalità con l'obiettivo di contenere il più possibile l'onere segnaletico degli intermediari. Con limitate eccezioni, gli obblighi segnaletici nazionali verranno dunque circoscritti alle richieste e alle condizioni obbligatoriamente previste nel Regolamento BCE; verranno inoltre esonerati dai nuovi obblighi segnaletici gli intermediari di minori dimensioni che congiuntamente contribuiscano in misura inferiore al 2% al totale dei finanziamenti segnalabili a livello nazionale; verranno prese in considerazione richieste di proroga avanzate dalle banche coinvolte in operazioni di ristrutturazione; ove possibile verranno utilizzate le informazioni per l'identificazione delle controparti già disponibili nell'Anagrafe dei soggetti dell'Istituto. Il modello segnaletico nazionale, i criteri con cui la Banca d'Italia eserciterà le singole discrezionalità nazionali e l'elenco delle banche esonerate verranno resi disponibili immediatamente dopo l'emanazione del Regolamento da parte della BCE.
- La rilevazione *AnaCredit* è costruita su un approccio di raccolta delle informazioni ripartite per singola linea di credito e per singolo strumento. Verranno, infatti, richieste informazioni di dettaglio sulle diverse componenti dei finanziamenti e delle linee di credito concesse dalle banche.

⁷ Cfr. anche "Explanatory note on the draft ECB Regulation on the collection of granular credit and credit risk data" (https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/anacredit/shared/pdf/explanatory_note.en.pdf).

- Nella prima fase del progetto verranno sottoposte all'obbligo segnaletico unicamente le banche e le filiali estere residenti nell'area dell'euro⁸ e verranno rilevate le operazioni che hanno come controparti le persone giuridiche. Nell'ambito delle controparti da segnalare sono quindi escluse le famiglie e le imprese individuali.
- Gli obblighi segnaletici sono posti in capo alle banche esposte al rischio di credito (anche per la quota di attività cedute con mantenimento del rischio in capo al cedente) e/o impegnate nell'attività di *servicing*.
- Sono previste informazioni di natura anagrafica da segnalare all'occorrenza e informazioni da segnalare con frequenza mensile e trimestrale. Le prime consistono in dati di natura statica da aggiornare al verificarsi di una variazione. I dati mensili⁹ si riferiscono alle informazioni finanziarie del finanziamento (ad es. tasso di interesse, accordato), alle cointestazioni, al legame tra strumento e protezione ricevuta e allo stato di *default* della controparte. Le informazioni trimestrali¹⁰ attengono alle caratteristiche contabili del finanziamento e alla probabilità di *default* della controparte.
- Le soglie di censimento sono 25.000 euro per le operazioni in bonis e 100 euro per le posizioni *non performing*.
- Verranno segnalati i finanziamenti sia per la parte di importo "utilizzata" sia per la parte non ancora "utilizzata".
- Le informazioni dovranno essere ripartite per un numero significativo di variabili informative (circa 100 in totale). Esse possono essere suddivise in:
 - **variabili di tipo anagrafico** (relative, cioè, alle controparti, ai contratti, alle garanzie e al *collateral*);
 - **variabili di tipo contabile, finanziario e di rischio;**
 - variabili necessarie a **collegare** tra di loro le diverse informazioni¹¹.

⁸ Sarà determinante anche la residenza nei Paesi che aderiranno volontariamente al *Single Supervisory Mechanism* e che sceglieranno di aderire al progetto.

⁹ Tali dati sono contenuti nelle tavole: Financial data, Joint liabilities data (cfr. Annex I, Template 1, draft Regulation AnaCredit) e Instrument-protection received data, Counterparty default data (cfr. Annex I, Template 2, draft Regulation AnaCredit).

¹⁰ Tale informazioni sono previste nelle tavole: Accounting data e Counterparty risk data (cfr. Annex I, Template 2, draft Regulation AnaCredit).

¹¹ Tali variabili sono necessarie, ad esempio, per creare una relazione tra i soggetti a vario titolo coinvolti nel contratto (classificati in base al ruolo da essi ricoperto: debitore, cointestatario, beneficiario della protezione, servicer, originator, etc.) e il contratto stesso; oppure per creare una

La lista completa delle variabili è disponibile nell'allegato 1.

- La Banca d'Italia intende avvalersi della facoltà di avviare la raccolta delle nuove informazioni in anticipo rispetto alla data di marzo 2018 (data contabile al momento prevista dalla versione provvisoria del Regolamento per il primo invio dei dati alla BCE); si farebbe dunque in questo caso eccezione al principio di generale contenimento dell'onere segnaletico delle banche prima menzionato, tenuto conto della valenza innovativa della rilevazione *AnaCredit* e al fine di migliorare progressivamente la qualità delle nuove informazioni. La rilevazione *AnaCredit* italiana partirà dunque presumibilmente tra ottobre e novembre 2017 (da intendersi come date contabili).
- I dati mensili dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro il 23° giorno lavorativo successivo al termine del mese di riferimento. I dati trimestrali andranno trasmessi entro il 50° giorno di calendario (circa) successivo al mese di riferimento della segnalazione: più in dettaglio essi dovranno essere trasmessi entro il settimo giorno lavorativo successivo ai termini fissati dalla *Commission Implementing Regulation* (EU) 680/2014 per l'invio delle segnalazioni ivi previste¹². La Banca d'Italia provvederà a diffondere per tempo un calendario delle suddette scadenze.
- Per la segnalazione delle persone giuridiche andrà utilizzato il "codice censito" già oggi utilizzato per le segnalazioni di Centrale dei rischi.
- Se il Regolamento verrà approvato dalla BCE, come al momento previsto, entro aprile 2016, la relativa Circolare della Banca d'Italia istitutiva della nuova rilevazione verrà presumibilmente posta in consultazione entro giugno 2016.
- Nei prossimi mesi la Banca d'Italia organizzerà sessioni informative sulla materia in collaborazione con le Associazioni di categoria.

5. *AnaCredit*, Centrale dei rischi e altre rilevazioni nominative

relazione tra il collateral/garanzia ricevuta e il contratto; oppure per rilevare la relazione univoca tra i contratti e le controparti, evidenziando gli importi in cointestazione.

¹² L'art. 14 della *draft Regulation AnaCredit* ancora il termine di invio dei dati trimestrali ai termini previsti dalla *Implementing Regulation* (EU) No 680/2014.

- Analogamente a quanto previsto in altri Paesi europei, la rilevazione *AnaCredit* italiana non verrà inizialmente integrata con la Centrale dei rischi nazionale. Per poter disegnare un modello dati integrato sul credito, dotato del sufficiente livello di stabilità nel tempo, si è infatti ritenuto opportuno attendere gli sviluppi del progetto *AnaCredit* in merito, ad esempio, alla possibile inclusione dei finanziamenti concessi alle famiglie o alla possibile estensione dell'obbligo segnaletico agli intermediari finanziari diversi dalle banche. L'integrazione in questione verrà inoltre accompagnata da una revisione tecnologica del servizio di centralizzazione dei rischi che questo Istituto intende completare entro il 2020.
- Pertanto la Banca d'Italia, a partire dalla fine del 2017, raccoglierà separatamente i dati di Centrale dei rischi e i dati di *AnaCredit* e provvederà a verificare la congruità tra i due set informativi.
- La partenza di *AnaCredit* sarà comunque l'occasione per razionalizzare gradualmente le altre segnalazioni nominative sul credito, quali la futura rilevazione analitica sulle esposizioni in sofferenza¹³ e la rilevazione sui tassi di interesse nominativi. Verranno pertanto progressivamente sfruttate tutte le sinergie possibili tra *AnaCredit* e i dati nominativi oggi raccolti dalla Banca d'Italia.
- Con riferimento alla revisione tecnologica della Centrale dei rischi sopra menzionata, si ha presente che alcune banche sono state in passato coinvolte in un *panel* di riferimento per individuare i requisiti evolutivi del servizio centralizzato dei rischi in vista di una generale revisione tecnologica il cui completamento era inizialmente previsto per la fine del 2016. Il lungo iter di approvazione del Regolamento *AnaCredit* ha però suggerito di prevedere una diversa tempistica.
- Fermo restando che il progetto di evoluzione tecnologica in questione vedrà il suo completamento nel 2020, a partire dalla prima parte del 2018 gli scambi dei dati CR tra la Banca d'Italia e gli intermediari avverranno utilizzando il canale internet. Verrà quindi dismesso l'utilizzo della Rete Nazionale Interbancaria per lo scambio delle informazioni CR tra gli intermediari e la Banca d'Italia.

13

Cfr.

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2016/segnalazione-esposizioni-sofferenza/index.html>.

- L'Anagrafe dei Soggetti della Banca d'Italia sarà potenziata per garantire l'identificazione univoca delle controparti residenti e non residenti segnalate in *AnaCredit*; per il colloquio con i segnalanti sarà impiegato il canale internet in luogo della rete nazionale interbancaria (RNI); tutte le rilevazioni nominative, compresa la Centrale dei rischi, si avvarranno dei processi messi a disposizione su internet dalla nuova versione dell'Anagrafe dei Soggetti.
- Verrà inoltre analizzata nei prossimi mesi la possibilità di modificare parzialmente la struttura della rilevazione CR così come la possibilità di semplificare il flusso di ritorno mensile.

Le informazioni sopra riportate sono in linea con i contenuti del Regolamento *AnaCredit* pubblicato in versione provvisoria sul sito web della BCE. Si fa quindi riserva di tornare sull'argomento per recepire eventuali modifiche che il suddetto Regolamento dovesse subire in fase di approvazione definitiva e per fornire informazioni di maggiore dettaglio.

Si precisa fin da ora che, in relazione alla complessità del progetto in questione, le banche dovranno assicurare l'adeguatezza dei sistemi informativi di riferimento e il consolidamento dei presidi volti a garantire la correttezza e la completezza delle informazioni.

Si aggiunge inoltre che eventuali richieste di chiarimento su quanto sopra descritto, così come eventuali quesiti sulla normativa *AnaCredit*, potranno essere inviati all'indirizzo **Anacredit@bancaditalia.it**. La Banca d'Italia valuterà caso per caso la necessità di interessare la Banca Centrale Europea per l'evasione delle suddette richieste.

Con l'occasione si anticipa anche che nella prima parte del 2016 verrà emanato un aggiornamento della Circolare 139 dell'11 febbraio 1991 (*Centrale dei rischi: istruzioni per gli intermediari*) che recepirà una serie di chiarimenti forniti con comunicazioni specifiche nel corso degli ultimi mesi.

Di seguito, infine, un elenco di documenti utili sull'argomento:

1. Lettera di Sabine Lautenschläger (membro del Comitato esecutivo BCE e Vice-Chair del *Supervisory Board* dell'SSM) a due parlamentari europei dell'aprile 2015
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/150421letter_giegold_theurer.en.pdf

2. Lettera di Mario Draghi a due parlamentari europei del 2 settembre 2015
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150922letter_giegold_simon.en.pdf?50efff6fb181f602c63ee341f05e8c3a
3. Risposta del Presidente della BCE Mario Draghi all'*European Ombudsman* del 15 dicembre 2015
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/151216letter_eu_ombudsman_anacrediten.pdf?c18984171f67a642e7088045cdba0ac4
4. KEYNOTE SPEECH - SABINE LAUTENSCHLÄGER1 - Seventh ECB conference on statistics - Maggio 2015
<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/centralbankstatistics201505en.pdf?32b6ab26b8a8dffcae85857b9a8666ef>.

Si pregano le Filiali di curare le conseguenti comunicazioni alle banche, alle società finanziarie e alle SGR sulla base dei criteri di seguito indicati:

- nel caso di intermediari decentrati, la comunicazione è effettuata dalla Filiale competente per le funzioni di vigilanza;
- nel caso di intermediari accentrati, la comunicazione è effettuata dalla Filiale nelle cui province di competenza per le funzioni di vigilanza è insediato l'intermediario.

Si inviano distinti saluti.



ELENCO DELLE VARIABILI AL MOMENTO PREVISTE NELLA DRAFT REGULATION
ANACREDIT APPROVATA IN PRINCIPLE DAL GOVERNING COUNCIL

Variabili di tipo anagrafico

• **Relativamente alle controparti "legal entities":**

- o counterparty identifier,
- o legal Entity Identifier (obbligatorio solo se disponibile)
- o national identifier (es. codice fiscale)
- o ultimate parent company of the debtor of the instrument
- o type of entity (legal entity, quasi corporation, etc.)
- o name
- o address: street
- o address: street number
- o address: city area/district
- o address: city/town/village
- o address: country/administrative division
- o address: postal code
- o address: country
- o legal form
- o institutional sector (ESA2010)
- o economic activity (classificazione NACE 2- REG. 1893/2006)
- o status of legal proceedings
- o date of initiation of legal proceeding
- o enterprise size (cfr. Raccomandazione EU 2003/361)
- o date of enterprise size (obbligatorio solo se disponibile)
- o number of employees (obbligatorio solo se disponibile)
- o balance sheet total (obbligatorio solo se disponibile)
- o annual turnover (obbligatorio solo se disponibile o in caso di intermediari IRB)
- o Accounting standard
- o Counterparty role

• **Relativamente agli strumenti:**

- o contract & instrument ID
- o currency
- o inception date
- o settlement date
- o legal final maturity date
- o interest rate type (fisso, variabile, misto)
- o interest rate reset frequency (m, a, t)
- o end date of interest only period, reference rate (LIBOR, EURIBOR, etc.)
- o interest rate spread/margin
- o interest rate cap
- o interest rate floor
- o type of instrument (deposits, credit card debt, overdraft, credit lines other than revolving credit, revolving credit other than overdraft and credit card debt, reverse repurchase agreement, trade receivables, financial leases, other loans, credit derivatives which are financial guarantees, credit derivatives)



which are not financial guarantees, derivatives other than credit derivatives, other accounts receivable, loan commitments, financial guarantees, other commitments)

- o payment frequency (m, a, t)
- o amortisation type (francese, tedesco, etc.)
- o fiduciary instrument
- o project finance loan
- o purpose (import, export, refinancing, consumo)
- o recourse
- o repayment rights (rimborso a richiesta)
- o correlation product
- o syndicated contract ID (ID dato dall'arranger)
- o subordinated debt
- o total commitment amount at inception
- o fair value changes due to changes in credit risk before purchase.

• **Relativamente alle garanzie e al collateral:**

- o Protection identifier
- o Protection provider identifier (counterparty identifier for the protection provider)
- o Type of protection
- o Protection value
- o Type of protection value
- o Protection valuation approach
- o Real estate collateral location
- o Latest protection valuation date
- o Maturity date of the protection
- o Protection original value
- o Protection original valuation date
- o Eligibility of protection for credit risk mitigation
- o Protection identifier
- o Protection allocated value
- o Senior credit secured by the protection

Variabili di tipo contabile, finanziario e di rischio

- o Contract identifier
- o Instrument identifier
- o Accounting classification of instruments
- o Balance sheet recognition
- o Accumulated write-offs
- o Accumulated impairment amount
- o Type of impairment
- o Impairment assessment method
- o Sources of encumbrance
- o Accumulated changes in fair value due to credit risk
- o Performing status of the instrument
- o Date of the performing status of the instrument
- o Provisions associated with off-balance sheet exposures
- o Status of forbearance and renegotiation
- o Date of the forbearance and renegotiation status
- o Cumulative recoveries since default
- o Prudential portfolio
- o Carrying amount



- o Interest rate
- o Next interest rate reset date
- o Annual percentage rate of charge
- o Default status of the instrument
- o Date of the default of the instrument
- o Transferred amount
- o Arrears for the instrument
- o Date of past due for the instrument
- o Type of securitization
- o Outstanding nominal amount
- o Convenience credit
- o Extended credit
- o Accrued interest
- o Off-balance sheet amount
- o Joint liability amount
- o Counterparty identifier
- o Probability of default
- o Default status of the counterparty
- o Date of the default status of the counterparty